

(N. 1550)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)  
della Camera dei deputati nella seduta del 13 giugno 1956 (V. Stampato N. 2246).*

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(COLOMBO)

di concerto col **Ministro del Bilancio**  
(ZOLI)

e col **Ministro del Tesoro**  
(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 19 GIUGNO 1956

Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi  
per opere di miglioramento fondiario.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per la concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La somma di cui al precedente comma sarà stanziata negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:

esercizio 1956-57	. . . . .	L. 2 miliardi
» 1957-58	. . . . .	» 2 »
» 1958-59	. . . . .	» 2 »
» 1959-60	. . . . .	» 2 »

#### Art. 2.

Alla spesa di due miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1956-57, sarà fatto fronte con il fondo speciale iscritto nel capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.